



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CAGLIARI**



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

**Direzione Generale
Dirigente: Dott. Aldo URRU**

MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CENTRO
INTERUNIVERSITARIO RICERCA DIDATTICA - CIRD REC

IL RETTORE

VISTA la Legge n.168/89;
VISTA la Legge 240/2010;
VISTO il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Cagliari emanato con decreto rettorale del 13.01.2022, n. 305;
VISTA il decreto rettorale n. 1007 del 15 luglio 2015 recante l'istituzione, unitamente all'Università degli Studi di Sassari, del "Centro Interuniversitario Ricerca Didattica - Research in Education and Culture - CIRD-REC" ed emanazione del relativo regolamento;
VISTE le delibere del 21 ottobre 2025 con le quali il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione hanno rispettivamente approvato la proposta di modifica del regolamento sopra citato ed espresso parere favorevole;
RAVVISATA quindi la necessità di procedere all'emanazione del Regolamento

D E C R E T A

Articolo 1 - A decorrere dalla data del presente decreto è modificato il "Regolamento di istituzione e funzionamento del centro interuniversitario ricerca didattica – CIRD REC", così come riportato nell'allagato seguente che forma parte integrante del presente provvedimento.

Articolo 2 - Il Regolamento di cui all'articolo 1 entra in vigore a decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento ed è pubblicato sul sito web dell'Ateneo.

Visto
Il Direttore Generale

Il Rettore
Prof. Francesco Mola
(firmato digitalmente)

REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO RICERCA DIDATTICA - CIRD REC

Art. 1 - Costituzione

1. È costituito tra l'Università degli Studi di Cagliari e l'Università degli Studi di Sassari il Centro Interuniversitario denominato "Centro Interuniversitario Ricerca Didattica".
2. Il Centro, che si intende quale prosecuzione ed evoluzione del Centro Interdipartimentale Ricerca Didattica dell'Università degli Studi di Cagliari e del Centro Interdipartimentale Ricerca Didattica (CIRD) dell'Università degli Studi di Sassari, conserva tutti i rapporti giuridici ed economici attualmente in capo a tali Centri.
3. Il Centro utilizza l'acronimo CIRD - REC.
4. Il Centro ha autonomia funzionale ma non amministrativa e contabile e non può essere assegnatario di personale tecnico e amministrativo. La gestione amministrativo-contabile dei fondi propri del Centro è affidata al Dipartimento presso cui il Centro ha sede amministrativa. I fondi sono gestiti dallo stesso Dipartimento sede amministrativa del Centro in apposita partita contabile con vincolo di destinazione al Centro medesimo.

Art. 2 - Università aderenti

1. In fase di prima istituzione aderiscono al CIRD-REC l'Università degli Studi di Cagliari, con sede legale a Cagliari, Via Università n. 40, e l'Università degli Studi di Sassari, con sede legale a Sassari, Piazza Università n. 21.

Art. 3 - Afferenze

1. Afferiscono al Centro, in prima applicazione, le sottoindicate strutture universitarie:
 - a) Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università degli Studi di Cagliari.
 - b) Dipartimento di Storia, scienze dell'uomo e della formazione dell'Università degli Studi di Sassari.

Art. 4 - Finalità del Centro

1. Finalità del Centro è lo studio, in un'ottica internazionale e interdisciplinare, delle politiche scolastiche e universitarie, dei processi educativi e culturali nella scuola e nella società, nonché della valutazione delle competenze e delle politiche educative. Oggetto di analisi sono inoltre i sistemi e i processi di scolarizzazione, con particolare attenzione ai fenomeni di abbandono, disagio e bullismo. Temi centrali di ricerca sono: l'eccellenza scolastica e universitaria; la didattica generale, speciale e disciplinare, applicata sia alla scuola sia all'università; la formazione degli insegnanti in servizio e del personale scolastico; i processi e le politiche di apprendimento permanente (Life Long/Wide Learning).
2. Le finalità del Centro sono perseguite con l'apporto di ricercatori di ogni campo disciplinare che sviluppino interesse per lo studio dei processi culturali, scolastici ed educativi e delle didattiche disciplinari.
3. Nell'ambito di tali finalità il Centro può:
 - a) effettuare ricerche, anche in collaborazione con altri enti e Centri di ricerca, italiani e stranieri;
 - b) organizzare e promuovere corsi, dibattiti, seminari e conferenze, anche in collaborazione con altri organismi;
 - c) organizzare attività formative destinate all'interno ed all'esterno dell'Università;
 - d) promuovere e partecipare a dottorati di ricerca e corsi di perfezionamento;
 - e) favorire lo scambio di informazioni e di materiale di ricerca con altre università italiane e straniere e con altri centri di ricerca pubblici e privati, attivando in particolare la cooperazione con i paesi in via di sviluppo nella promozione di iniziative scientifiche culturali nei campi di interesse del Centro;
 - f) curare la pubblicazione di prodotti editoriali volti alla divulgazione di risultati delle ricerche e alla valorizzazione delle attività del centro e materiali digitali, audiovisivi e multimediali;
 - g) attivare forme di collaborazione con le organizzazioni scolastiche, i centri di ricerca universitari, gli enti locali e qualsiasi ente che abbia interesse per lo sviluppo della ricerca e dell'intervento in ambito educativo;
 - h) fornire attività di consulenza ed effettuare prestazioni per conto terzi nell'ambito delle proprie competenze.

Art. 5 - Sede amministrativa

- 1 Il Centro ha sede, ai soli fini organizzativi e amministrativi, presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università degli Studi di Cagliari.
L'eventuale modifica della sede potrà avvenire previo accordo tra le Università convenzionate, sentito il parere del Consiglio Direttivo del Centro.

Art. 6 - Organizzazione del Centro

1. Sono organi del Centro:
 - a) Il Direttore;
 - b) Il Consiglio Direttivo;
 - c) L'Assemblea;
 - d) Il Comitato Scientifico.

Art. 7 - Il Direttore

1. Il Direttore è nominato dai Rettori delle due sedi consorziate su designazione del Consiglio direttivo al suo interno tra i professori di ruolo aderenti.
2. Il Direttore dura in carica un triennio a partire dal primo gennaio successivo alla data di elezione ed è rieleggibile una sola volta.
3. Il Direttore:
 - a) rappresenta il Centro e coordina le attività complessive;
 - b) vigila sull'osservanza del presente Statuto;
 - c) convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e il Comitato Scientifico curando l'attuazione delle rispettive delibere;
 - d) segnala al Direttore del Dipartimento di riferimento le esigenze relative al funzionamento del Centro, inclusa la necessità di acquisizione di beni e servizi;
 - e) predispose, entro il 31 ottobre di ogni anno, la proposta di programma annuale delle attività del Centro da sottoporre al Consiglio Direttivo e al Comitato Scientifico, e presenta al Consiglio di Dipartimento la proposta di budget per l'approvazione;
 - f) redige, al termine dell'esercizio, il rendiconto consuntivo e una relazione sulle attività svolte, da trasmettere al Consiglio di Dipartimento per l'approvazione e ai Rettori delle Università convenzionate, ai fini della valutazione dell'efficacia e dell'efficienza del Centro;
 - g) nomina un Vicedirettore tra i membri del Consiglio Direttivo. Il Vicedirettore sostituisce il Direttore in caso di assenza o impedimento temporaneo;
 - h) convoca, almeno una volta all'anno, l'Assemblea degli afferenti al Centro;
 - i) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla normativa vigente o dallo Statuto.

Art. 8 - Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di indirizzo strategico, programmazione, coordinamento e deliberazione delle attività del Centro.
2. Il Consiglio è composto da cinque membri, eletti dall'Assemblea degli afferenti, con la garanzia della presenza di almeno un rappresentante per ciascuna delle Università consorziate.
3. Il Consiglio Direttivo:
 - a) designa al proprio interno il Direttore del Centro, per la nomina da parte dei Rettori delle due Università consorziate;
 - b) approva, su proposta del Direttore, il programma annuale delle attività e il relativo piano delle spese;
 - c) approva la proposta di budget e il rendiconto consuntivo, nonché un resoconto annuale delle attività svolte, predisposti dal Direttore, e li trasmette al Dipartimento di riferimento per l'approvazione. Il resoconto è altresì trasmesso ai Rettori delle Università consorziate;
 - d) delibera sulla partecipazione al Centro di altri Dipartimenti e sull'afferenza di studiosi italiani e stranieri le cui competenze siano riconosciute dal Consiglio direttivo e rilevanti per l'attività del Centro;
 - e) propone eventuali modifiche al presente Statuto agli Organi di governo delle Università consorziate, mediante delibera approvata da almeno due terzi dei suoi componenti;
 - f) approva eventuali regolamenti interni concernenti l'organizzazione e le attività del Centro;
 - g) esercita ogni altra competenza necessaria per il buon funzionamento del Centro e delibera su ogni ulteriore questione sottoposta alla sua attenzione dal Direttore.
4. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Direttore in seduta ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del programma delle attività, del budget e del rendiconto consuntivo.
Può essere convocato ogniqualvolta il Direttore lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
La convocazione avviene mediante comunicazione scritta (e-mail) inviata con almeno cinque giorni di preavviso, in caso d'urgenza, con un preavviso di almeno 48 ore. Le riunioni possono svolgersi anche in modalità telematica.

5. Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti. La partecipazione al Consiglio non è delegabile. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo in caso in cui, le norme, gli Statuti o i Regolamenti, prevedano maggioranza differenti. In caso di parità di voti prevale quello del Direttore.

Art. 9 - Il Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico è l'organo consultivo del Centro, con funzione di supporto nella definizione delle linee generali di indirizzo scientifico e culturale. Esso esprime pareri e proposte a sostegno della programmazione e dello sviluppo delle attività del Centro.

2. Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di cinque e un massimo di dieci membri, ed è così costituito:

- a) dal Direttore del Centro, che ne assume la presidenza;
- b) da due membri designati dal Consiglio Direttivo tra gli afferenti al Centro;
- c) da docenti, ricercatori e studiosi – italiani o stranieri – designati dal Consiglio Direttivo, scelti in ragione delle loro competenze scientifiche ritenute rilevanti per la missione e le attività del Centro.

3. Il Comitato Scientifico è volta all'anno, con un preavviso di almeno cinque giorni, tramite e-mail, in caso d'urgenza, con un preavviso di almeno 48 ore. Le riunioni possono svolgersi anche in modalità telematica.

4. Il Comitato Scientifico decade automaticamente con la scadenza del mandato del Direttore del Centro.

5. La partecipazione alle attività del Comitato Scientifico è a titolo gratuito e non dà luogo ad alcun compenso o rimborso.

Art. 10 - L'Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti gli afferenti al Centro.

2. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno, con un preavviso minimo di cinque giorni, in caso d'urgenza, con un preavviso di almeno 48 ore, da parte del Direttore, prima della seduta ordinaria del Consiglio Direttivo, tramite posta elettronica. Ogni afferente può essere portatore di una sola delega. Le riunioni possono svolgersi anche in modalità ibrida (presenza e remoto).

3. L'Assemblea:

a) elegge i cinque membri del Consiglio direttivo a scrutinio segreto. Risultano eletti i cinque candidati più votati delle Università consorziate con la garanzia della presenza di almeno un rappresentante per ciascuna delle Università consorziate. Per l'elezione dei membri del Consiglio direttivo è richiesto un quorum partecipativo pari ad almeno la maggioranza dei componenti dell'Assemblea. Sono eletti i cinque candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. Ogni votante può esprimere due preferenze. A parità di voti è eletto il candidato più giovane e in subordine il candidato più giovane con la maggiore anzianità di servizio.

b) discute le linee programmatiche che il Direttore intende proporre al Consiglio Direttivo in seduta ordinaria;

c) esprime pareri e formula proposte su tutte le materie di competenza del Centro che il Direttore è tenuto ad inserire all'ordine del giorno della successiva riunione del Consiglio Direttivo.

d) Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti. La partecipazione all'assemblea non è delegabile. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo in caso in cui, le norme, gli Statuti o i Regolamenti, prevedano maggioranze differenti. In caso di parità di voti prevale quello del Direttore.

Art. 11 - Adesioni

1. Possono afferire al Centro i docenti delle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari che svolgano attività di ricerca e didattica nell'ambito delle materie attinenti alle finalità del Centro di cui al precedente art. 4.

2. La richiesta di afferenza è esaminata dal Consiglio direttivo del Centro che, in caso di parere negativo, ha l'obbligo di motivare la propria deliberazione.

3. Il Direttore del Centro può richiedere agli interessati conferma dell'afferenza di cui al precedente comma 2.

4. Al Centro possono altresì afferire al Centro docenti e ricercatori di altre Università, italiane o straniere, entro il limite massimo di un terzo del numero complessivo degli afferenti provenienti dalle Università consorziate. L'afferenza è disposta con delibera motivata del Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 8, lettera d) del presente Statuto.

5. Possono afferire al Centro, in qualità di membri senza diritto di voto, anche insegnanti della scuola e ricercatori non universitari, il cui contributo sia ritenuto utile alle attività del Centro.

Art. 12 - Personale amministrativo e di ricerca

1. Le Università consorziate, nei limiti dei mezzi a loro disposizione possono:

- a) autorizzare il personale tecnico-amministrativo, in servizio presso i Dipartimenti aderenti, a collaborare alle attività del Centro, previo consenso degli interessati e d'intesa con i rispettivi Direttori di Dipartimento, in modo da non interferire con le attività istituzionali dei singoli Dipartimenti;
- b) mettere a disposizione locali, attrezzature e altre risorse necessarie allo svolgimento delle attività.

2. Per lo svolgimento delle proprie attività il Centro può avvalersi, oltre che del personale di cui al comma 1, anche delle seguenti figure:

- a) professori in comando da istituti di istruzione secondaria, ai sensi dell'art. 22 della Legge 19 marzo 1958, n. 311 e dell'art. 115 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592;
- b) professori provenienti da università straniere, in regime di utilizzazione temporanea, ai sensi dell'art. 97 del R.D. n. 1592/1933, o attraverso finanziamenti previsti dalla normativa vigente, inclusa la Legge Regionale n. 7;
- c) personale di ricerca afferenti a Università italiane o altri enti di ricerca anche stranieri.

Art. 13 - Convenzioni

1. Il Centro, per il perseguimento delle proprie finalità e lo svolgimento delle attività istituzionali, può attivare forme di collaborazione con enti, istituzioni, organismi pubblici o privati, italiani e stranieri, che operino nei settori di ricerca di interesse o che condividano gli obiettivi indicati all'art. 4 del presente Statuto.

Tali collaborazioni possono essere formalizzate mediante apposite convenzioni, nel rispetto delle normative vigenti e dei regolamenti delle Università consorziate.

Art. 14 - Finanziamenti ed amministrazione

1. Il Centro opera con finanziamenti provenienti da:

- a) contributi della Regione Sardegna o di altre amministrazioni, istituzioni, enti pubblici o privati, organismi internazionali, agenzie;
- b) eventuali contributi ordinari delle Università consorziate, erogate direttamente o tramite i Dipartimenti di cui all'art. 3;
- c) fondi di ricerca;
- d) eventuali proventi per prestazioni rese a terzi, pubblici o privati;
- e) ogni altra fonte di finanziamento compatibile con le finalità istituzionali del Centro.

2. I fondi confluiscono nel budget del dipartimento dell'Università presso cui il Centro ha sede amministrativa, con istituzione di appositi progetti di ricerca riconducibili al Centro stesso.

3. La gestione amministrativa e contabile avviene nel rispetto delle normative nazionali vigenti e del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità applicabile presso l'Università sede amministrativa del Centro.

4. In caso di cessazione del Centro i beni inventariati rimarranno di proprietà delle Università convenzionate o dei rispettivi Dipartimenti che li hanno già in carico.

5. Gli eventuali contratti o convenzioni compresi quelli per l'acquisizione di beni o servizi sono stipulati dal Direttore di Dipartimento che ospita la sede amministrativa del Centro, nel rispetto dei regolamenti vigenti.

Art. 15 - Budget e rendiconto consuntivo

1. Il Direttore del Centro predispose annualmente la proposta di budget, che viene sottoposta all'approvazione del Consiglio Direttivo. Una volta approvata, la proposta è trasmessa al Dipartimento sede amministrativa del Centro per la relativa approvazione, che dovrà avvenire entro il 31 ottobre di ogni anno.

2. Al termine dell'esercizio, il Direttore predispose il rendiconto consuntivo e un resoconto delle attività svolte. Entrambi i documenti sono trasmessi al Consiglio Direttivo per l'approvazione. Il rendiconto consuntivo è quindi inviato al Dipartimento competente per l'approvazione definitiva, che dovrà avvenire entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Il resoconto delle attività è trasmesso ai Rettori delle Università consorziate, al fine di consentire una valutazione sull'efficienza e sull'efficacia operativa del Centro.

Art. 16 - Valutazione

1. L'attività del Centro è sottoposta a valutazione sulla base dello Statuto dell'Università in cui il Centro ha sede amministrativa.

Art. 17 - Durata e recesso

1. Ciascun Dipartimento afferente alle Università consorziate può recedere dall'adesione al Centro mediante delibera formale del proprio Consiglio, da trasmettere al Rettore competente.

2. I docenti e ricercatori afferenti al Centro che intendano recedere devono presentare domanda di dimissioni via e-mail al Direttore del Centro e al proprio Dipartimento di afferenza. Le dimissioni hanno effetto a partire dal primo giorno successivo alla delibera del Consiglio Direttivo che ne prende atto. In tale delibera, il Consiglio indicherà le modalità di gestione di eventuali contratti o attività in corso per i quali il dimissionario sia responsabile o referente.

Art. 18 - Disattivazione

1. Il Centro può essere disattivato anticipatamente su proposta del Consiglio Direttivo, con delibera approvata a maggioranza dei suoi componenti, e previa approvazione da parte degli Organi di governo delle Università consorziate.

2. Il Consiglio di Amministrazione dell'Università sede amministrativa, sentito il Senato Accademico, può deliberare la disattivazione del Centro anche di propria iniziativa qualora ritenga venuta meno l'efficacia operativa o la possibilità di realizzare le finalità costitutive del Centro.

3. Entro sei mesi dal verificarsi della causa di scioglimento anticipato, devono essere completate le procedure di liquidazione delle attività in essere.

A partire dalla data della proposta di scioglimento da parte del Consiglio Direttivo, non potranno essere assunti nuovi impegni o contratti.

4. Contestualmente alla proposta di scioglimento, il Consiglio Direttivo individua i Dipartimenti, tra quelli afferenti alle Università consorziate, destinatari dei beni e delle attrezzature eventualmente disponibili, secondo criteri di funzionalità e continuità scientifica.

5. Qualora sussistano impegni o contratti con terzi che richiedano un termine superiore ai sei mesi per la loro conclusione, il Consiglio Direttivo definisce le modalità operative per adempiere a tali obbligazioni o per il trasferimento degli stessi ad altra struttura, nel rispetto delle tutele dovute ai soggetti terzi coinvolti.